

COMUNE DI BRONTE

ORIGINALE

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

SEDUTA DEL 27-12-2017 Numero 142

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione con la Fondazione Istituto S.Vincenzo De Paoli che gestisce la Casa di Riposo "Padre Antonino Marcantonio" di Bronte per assistere n. 4 anziani periodo 01.01.2018-31.12.2018


L'anno duemiladiciassette del giorno ventisette del mese di dicembre alle ore 14:10 e seguenti, nella consueta sala delle adunanze in seguito ad invito di convocazione, si è riunita la Giunta Municipale con l'intervento dei Signori:

CALANNA GRAZIANO	SINDACO	P
MESSINA GAETANO	VICE SINDACO	A
TRISCARI VITTORIO	ASSESSORE	A
LIUZZO CHETTI	ASSESSORE	P
DI FRANCESCO ERNESTO	ASSESSORE	P

Presenti n. 3 Assenti n. 2

Partecipa il VICE SEGRETARIO GENERALE DOTT. SAPIA MARIA TERESA.

Il Presidente, constatato che il numero dei presenti è legale, dichiara aperta la seduta ed invita i convenuti a deliberare sull'argomento in oggetto indicato.



COMUNE DI BRONTE

LA GIUNTA

Vista la proposta del settore/area/servizio IV AREA - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE n. 183 del 15-12-2017 relativa all'oggetto, il cui testo è allegato al presente verbale per farne parte integrante e sostanziale;

Visti i pareri espressi dai Responsabili in ordine alla regolarità tecnica e contabile;

Ad unanimità di voti espressi nei modi e con le forme di legge:

DELIBERA

Di approvare e fare propria la proposta di deliberazione sottoposta all'Organo e che, integralmente richiamata, si allega per costituirne parte integrante e sostanziale ad ogni effetto di legge sia per la parte relativa ai presupposti di fatto e di diritto che per la motivazione e per la parte dispositiva.

Di demandare al responsabile del servizio proponente l'esecuzione di quanto testè deliberato.

Di dichiarare Immediatamente Esecutiva la presente deliberazione, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art.12 della L.R. 44/91, stante l'urgenza di provvedere.



COMUNE DI BRONTE

Settore/Area/Servizio IV AREA - SERVIZIO SOCIO ASSISTENZIALE

PROPOSTA DI DELIBERA DI GIUNTA COMUNALE N.183 DEL 15-12-2017

Oggetto: Approvazione schema di Convenzione con la Fondazione Istituto S.Vincenzo De Paoli che gestisce la Casa di Riposo "Padre Antonino Marcantonio" di Bronte per assistere n. 4 anziani periodo 01.01.2018-31.12.2018

Data 15.12.2017

Il Capo Area Proponente

Data

Il Responsabile del procedimento



COMUNE DI BRONTE

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Dirigente del servizio interessato; per quanto concerne la **Regolarita' tecnica**
esprime parere : Favorevole

Data: 15-12-2017

Il Responsabile dell'Area
MELI BIAGIO ILLUMINATO

- ART. 12 L.R. 30/2000 -

Il Responsabile del Servizio Finanziario per quanto concerne la **Regolarita' contabile**
esprime parere : Favorevole

Data: 22-12-2017

Il Responsabile del Servizio Finanziario
BENVEGNA BIAGIA



COMUNE DI BRONTE

Premesso che presso la Casa di riposo "Padre Antonino Marcantonio" di Bronte risultano ricoverati n. 6 anziani per i quali questo Comune partecipa alla spesa necessaria secondo quanto previsto dalla Circolare regionale del 18/11/2012 concernente "Ricovero di soggetti anziani" e secondo le previsioni dell'art. 15 del regolamento comunale per la concessione dei contributi, mediante apposita convenzione che viene stipulata annualmente con la Fondazione Istituto S.V. De Paoli che gestisce la predetta Casa di Riposo: Dato atto che il Servizio Sociale di questo Comune ha trasmesso le relazioni riferite ad ogni singolo utente e propone di confermare l'individuazione dei suddetti soggetti da assistere sulla base dell'accertamento delle loro condizioni sotto il profilo economico e della loro non autosufficienza fisica e mentale;

Ritenuta, pertanto, la necessità di provvedere in merito, stante che gli utenti da assistere presso la Casa di Riposo S.V. De Paoli di Bronte, come individuati, versano in situazioni di povertà, di non autonomia ed incapacità a provvedere alle proprie necessità, e che pertanto il ricovero degli stessi in una struttura residenziale si ritiene essenziale e indifferibile, come risulta dalle relazioni sopra citate dell'Assistente Sociale a ciò incaricata, le cui valutazioni psico-sociali ed economiche sono agli atti del presente provvedimento e come risulta altresì dalle schede riepilogative concernenti le situazioni reddituali di ogni assistito:

Visto l'art. 15 letto A del Regolamento per la concessione dei contributi di questo Ente, approvato;

Visto lo schema di convenzione predisposto dall'Ufficio competente;

Vista la L.R. 48/91;

PROPONE

1. Per i motivi di cui in espositiva, approvare l'allegato schema di Convenzione con la Fondazione Istituto S.Vincenzo De Paoli che gestisce la Casa di Riposo "Padre Antonino Marcantonio" di Bronte con decorrenza 01/01/2017 fino al 31/12/2017 per assistere n. 4 anziani, il cui ricovero è indifferibile, giusta valutazione psico-sociale ed economica eseguita dal Servizio Sociale Professionale di questo Comune, agli atti del presente provvedimento;
2. Stabilire che l'impegno di spesa a carico di questo Comune ammonta ad € 28.455,02 e trova imputazione alla missione 12 programma 03 "Interventi per gli anziani" del bilancio 2018, giusto bilancio pluriennale approvato con delibera del C.C. n. 56 del 27.09.2017 macroaggregato 03 codice piano dei conti finanziario 1.03.02.15.008;
3. Stabilire, inoltre, che la quota a carico degli assistiti dovrà essere versata direttamente dagli stessi alla Casa di Riposo S.Vincenzo De Paoli;
3. Dichiarare la presente Delibera immediatamente esecutiva, con separata votazione ed esito unanime, ai sensi dell'art. 12 della L.R. 44/1991, al fine di evitare interruzioni per il ricovero dei predetti soggetti.

COMUNE DI BRONTE

(Provincia di Catania)
P.IVA E COD. FISC. 00291400877

Allegato all'atto 183 del 15-12-2017

Responsabile: MELI BIAGIO ILLUMINATO - IV - AREA

ATTESTAZIONE COPERTURA FINANZIARIA IMPEGNI DI SPESA

(ART.153 - Comma 5 - Decreto Legislativo n.267/2000)

Approvazione schema di Convenzione con la Fondazione Istituto S.Vincenzo De Paoli che gestisce la Casa di Riposo "Padre Antonino Marcantonio" di Bronte per assistere n. 4 anziani periodo 01.01.2018-31.12.2018	Delib.Giunta 183 del 15-12-2017
--	---------------------------------

Visto il Decreto Legislativo 18/08/2000 n. 267
Visto , in particolare , l'art. 153, comma 5
Viste le risultanze degli atti contabili

SI ATTESTA CHE

Il Capitolo 2906 Art.0 di Spesa a **COMPETENZA**

Cod. Bil. (12.03-1.03.02.15.008) Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semi
Denominato **RICOVERO ANZIANI - CONTRATTO DI SERVIZIO DI ASSISTENZA SOCIALE RESIDENZIALE E SEMIRESIDENZIALE - EX FINANZ. L.R. N. 6 ART. 45 COMMA 4**

ha le seguenti disponibilita`:


		Capitolo	Intervento
A1	Stanziamiento di bilancio	45.343,00	
A2	Storni e Variazioni al Bilancio al 22-12-2017	+	0,00
A	Stanziamiento Assestato	=	45.343,00
B	Impegni di spesa al 22-12-2017	-	41.343,00
B1	Proposte di impegno assunte al 22-12-2017	-	0,00
C	Disponibilita` (A - B - B1)	=	4.000,00
D	Impegno 784/2017 del presente atto	-	0,00
E	Disponibilita` residua al 22-12-2017 (C - D)	=	4.000,00
	Impegno secondo anno		28.445,02
	Impegno terzo anno		0,00

Fornitore:

Parere sulla regolarita` contabile e attestazione copertura finanziaria

"Accertata la regolarita` contabile, la disponibilita` sulla voce del bilancio, la copertura finanziaria si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).


(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO)




Parere sulla regolarita` tecnica

"Accertata la regolarita` tecnica dell'atto, per quanto di competenza si esprime **PARERE FAVOREVOLE**" (art. 49).

(IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO)





COMUNE DI BRONTE

Prov. di Catania

CONVENZIONE CON LA FONDAZIONE "ISTITUTO SAN VINCENZO DE PAOLI - PADRE A. MARCANTONIO" - BRONTE

Il giorno/...../.....nei locali del Palazzo Municipale di Bronte tra l'Amministrazione Comunale di Bronte legalmente rappresentata dal sig.....domiciliato per la carica presso..... e il sig.

..... nato a
il/...../.....nella qualità di legale rappresentante dell'Ente

..... con sede in, iscritto all'albo regionale ex art.26 L.R.22/86, giusto provvedimento del competente assessorato regionale enti locali decreto n. 3336 del 15/11/95 per svolgere attività assistenziale in favore di anziani nella tipologia casa di riposo con una capacità ricettiva di n.74 posti letto.

PREMESSO

- che l'Amministrazione Comunale di Bronte in attuazione della legge regionale n.22/86 di riordino della assistenza ed in conformità al proprio modello dei servizi socio - assistenziali intende pervenire all'integrale sviluppo della persona mediante l'utilizzazione delle risorse esistenti sul territorio, in possesso di adeguati requisiti strutturali ed organizzativi;
- che nei confronti dei cittadini anziani soli e/o senza adeguato supporto familiare in condizioni di ridotta o non autosufficienza, che riconoscono nella struttura residenziale una maggiore tutela rispetto al proprio domicilio, l'A.C. intende assicurare una dignitosa condizione di vita non inferiore a quella vissuta in precedenza, quale risposta ad una libera opzione espressa dagli stessi soggetti;
- che ragioni tecniche, economiche e di opportunità politico-sociale, inducono l'A.C. ad attuare il servizio residenziale in favore degli anziani in alternativa alla gestione diretta mediante la stipula di convenzione con enti del privato sociale sulla scorta di elementi di valutazione che privilegino il carattere relazione e professionale delle prestazioni richieste e le motivazioni poste a base dell'attività svolta dai medesimi enti, oltre alla necessità di pervenire ad economie di bilancio e ad una migliore qualità del servizio, attese le sempre più crescenti esigenze dell'utente anche di natura sanitaria;
- che lo strumento della convenzione con gli enti assistenziali trova ulteriore legittimazione nell'art.16, 4° comma, lett. C della legge regionale n.22/86, nella legge n.142/90 capo VIII, e nella legge regionale n.48/91, art.1, comma I lett.E, atteso il valore fiduciario del rapporto contrattuale che deve intercorrere tra l'A.C. e l'ente prescelto;
- che nei confronti di anziani non assistibili a domicilio perché esposti al rischio di abbandono, spesso dimessi da strutture ospedaliere o da altre residenze collettive perché portatori di esiti invalidanti a causa di patologie cronico - degenerative ovvero psico- geriatriche, occorre garantire all'interno della struttura, in aggiunta alle prestazioni socio-assistenziali, prestazioni sanitarie o di rilievo sanitario ai sensi dell'art. 1 del D.P.C.M. 8

- agosto 1985 avuto riguardo alla globalità dell'intervento rispetto ai bisogni espressi dall'utenza, fino a quando tali prestazioni non saranno assolte direttamente dalle UU.SS.LL. e ciò senza aggravii per la spesa comunale;
- che la predetta Casa di Riposo "Padre A. Marcantonio" si propone di concorrere all'attuazione del programma comunale dei servizi socio-assistenziali, mettendo a disposizione, nei limiti della presente convenzione e nel rispetto della propria autonomia giuridico-amministrativa e di ispirazione: locali, attrezzature, arredi, impianti, in conformità agli standard regionali, nonché personale specificamente qualificato così come appresso indicato;

;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto ed utenza

L'Amministrazione Comunale si avvale delle prestazioni erogate dalla Fondazione "Istituto San Vincenzo De Paoli – Padre A. Marcantonio" per la gestione della casa di riposo sita in viale Indipendenza n.3 in favore di n. 4 persone anziane, parzialmente o non autosufficienti, residenti o con domicilio di soccorso nel Comune che non hanno alcun supporto familiare, il cui ricovero è indifferibile in base alla valutazione che ha eseguito il Servizio Sociale Professionale di questo Comune, secondo le prescrizioni contenute nella Circolare dell'Assessorato Regionale della Famiglia del 28/11/2002..

Art. 2

Modalità di ammissione

L'Ente si impegna ad accogliere ed assistere entro i limiti indicati dall'art.1 gli anziani ed i soggetti individuati dal Servizio Sociale Professionale di questo Comune, anche attraverso le Circoscrizioni o ai sensi dell'art.154 T.U.P.S.. L'autorizzazione al ricovero è disposta dall'A.C. a seguito di domanda dell'interessato, dei familiari o di chi ne ha carico previo parere dell'Ufficio di servizio sociale comunale. L'autorizzazione deve riportare in modo inequivocabile gli estremi dell'atto di impegno della relativa spesa, la durata presuntiva del ricovero, le modalità e le condizioni di rinnovo o di prosecuzione del servizio, ancorché refluyente nell'esercizio successivo. Su segnalazione dell'Ufficio di Servizio Sociale, l'A.C. può procedere al ricovero immediato di soggetto in condizioni di indigenza e di abbandono, mediante emissione di ordinanza di ricovero a firma del Sindaco, cui deve fare seguito, entro 15 giorni, l'atto di assunzione del relativo impegno di spesa.

L'ammissione avviene alle condizioni previste dalla presente convenzione ed è subordinata, comunque, all'assenso espresso dal soggetto o da chi ne ha la tutela anche in ordine alla scelta della struttura.

L'ente, accertata la regolarità dell'impegnativa, accoglie l'ospite dopo averne verificato, attraverso il proprio personale, la condizione complessiva, dandone, entro cinque giorni, comunicazione all'A.C., riportante anche il programma individuale di assistenza approntato dal responsabile della struttura, sulla scorta delle valutazioni degli operatori sociali e sanitari della struttura medesima.

Nel caso di ricovero di soggetti con prevalente patologia psichiatrica e/o demenza senile, l'A.C. per l'inserimento nella struttura residenziale dovrà avvalersi di preventivo parere del Servizio territoriale di tutela salute mentale dell'U.S.L. cui nel prosieguo l'Ente dovrà fare costante riferimento a sostegno delle prestazioni di rispettiva competenza.

Art. 3

Modalità di dimissione

Alla dimissione dell'anziano o del soggetto ricoverato si può pervenire su disposizione dell'A.C. per il venire meno delle condizioni che ne avevano giustificato il ricovero, ovvero per libera determinazione dello stesso soggetto ricoverato. A tutela di quest'ultimo, in caso di ricovero a tempo determinato, la scadenza del termine senza alcuna conferma da parte dell'A.C. non consente la dimissione dell'assistito, con il conseguente diritto dell'Ente a chiedere il rimborso della retta spettante sino al giorno di effettiva presenza.

In caso di dimissione su richiesta dell'ospite o su determinazione dell'A.C. l'ente ha l'obbligo di dare formale comunicazione della dimissione al competente ufficio comunale entro tre giorni, maturando il diritto al rimborso della retta sino al giorno di effettiva dimissione, a nulla rilevando l'orario di allontanamento dall'istituto.

La comunicazione di dimissione deve essere corredata da un breve rapporto sulle condizioni psico-fisiche e sociali del soggetto, allo scopo di consentire all'A.C. la possibilità di attivare ulteriori iniziative o forme alternative di sostegno.

Art. 4

Modalità d'intervento

Nel rispetto delle esigenze di libertà, socialità e di autonomia personale degli ospiti e per favorire le migliori condizioni di vita al proprio interno, l'Ente si impegna:

- a mantenere in efficienza gli edifici, i servizi e le attrezzature necessarie allo svolgimento dell'attività assistenziale;
- a garantire agli ospiti l'uso di camera (con non più di 4 letti) dotata di norma di servizio igienico indipendente, riscaldamento, acqua calda ed energia elettrica anche per uso personale;
- a garantire (nel rispetto della tabella dietetica approvata dall'autorità sanitaria della quale l'istituto deve dotarsi, da esporre nei locali di cucina e nella sala da pranzo) una alimentazione adatta alle personali esigenze degli ospiti, su prescrizione sanitaria;
- a stipulare apposita polizza assicurativa a favore dei soggetti ospiti contro gli infortuni e per responsabilità civile;
- ad assicurare il controllo sanitario degli ospiti;
- a garantire prestazioni riabilitative ed infermieristiche per gli ospiti che ne necessitano, sotto il controllo medico e con personale qualificato, utilizzando i servizi sanitari territoriali per l'assistenza ospedaliera, medica generica, specialistica e farmaceutica, così come regolato dal S.S.N.;
- ad assicurare agli ospiti il servizio sociale professionale, il segretariato sociale, le attività socio-culturali e ricreative, l'igiene e cura personale, il servizio di lavanderia e stireria e quant'altro necessario per una serena permanenza in istituto;
- ad assicurare nei casi di effettiva necessità l'accompagnamento degli ospiti presso le strutture sanitarie e gli enti previdenziali;
- a favorire l'organizzazione e la partecipazione, in collaborazione con l'A.C. e il volontariato, ad iniziative ricreative all'interno e all'esterno della struttura;
- a predisporre una relazione programmatica sull'attività da svolgere annualmente;
- a redigere per ciascun ospite un programma individualizzato di assistenza da verificare periodicamente con il concorso di tutti gli operatori coinvolti;
- a riferire semestralmente: all'Ufficio di servizio sociale sullo stato dei soggetti ospiti, sulle loro condizioni psico-fisiche, sui rapporti con i familiari, sulle prospettive di regressione della condizione di bisogno anche ai fini di un'eventuale dimissione; all'Autorità sanitaria locale, per gli interventi rivolti ai non autosufficienti;
- a relazione annualmente all'A.C. sull'attività complessiva svolta, sullo stato dell'utenza accolta, sulle prestazioni rese, sul personale impiegato, sui costi di gestione dei servizi resi in applicazione della presente convenzione;
- a favorire all'interno della struttura i rapporti degli ospiti con i propri familiari, amici e conoscenti;
- a tenere costantemente aggiornate le cartelle personali degli ospiti contenenti: documenti di carattere anagrafico, previdenziale e sanitario; schede di anamnesi medico-psico-sociale da compilare all'ingresso in istituto e da aggiornare periodicamente.

A nessun titolo l'Ente potrà richiedere agli ospiti o ai loro familiari somme per il mantenimento all'interno della struttura e per le prestazioni convenute.

Art. 5 Personale

Per l'erogazione delle prestazioni convenzionate l'ente si impegna ad utilizzare in rapporto di associato, socio lavoratore, dipendente il seguente personale:

- a) un direttore/coordinatore;
- b) un segretario amministrativo-economo, munito di diploma di istruzione secondaria di secondo grado;
- c) un assistente sociale;
- d) n.11 ausiliari servizi tutelari;

L'Ente si impegna a mantenere il rapporto operatore/utente anche nelle festività e garantire la presenza di 1 unità nelle ore notturne (all'interno del turno contrattuale):

- e) n.4 ausiliari servizi generali;
- f) n.3 infermiere professionale con reperibilità nell'arco delle 24 ore;
- g) n.2 addetti lavanderia-stireria-guardaroba;
- h) n.3 religiose volontarie (cuoco, aiuto cuoco, ausiliario);
- i) un addetto manutenzione ordinaria-operaio;
- j) un portinaio-custode-centralinista;
- k) un medico in convenzione;
- l) un animatore in convenzione;
- m) un terapeuta della riabilitazione in convenzione;
- n) un barbiere ed una parrucchiera in convenzione.

Art. 6 Trattamento economico

Al personale impiegato dall'Ente con rapporto di lavoro dipendente deve essere corrisposto il trattamento economico previsto dal C.C.N.UNEBA ed i relativi oneri previdenziali ed assistenziali; di tale adempimento l'ente deve, a richiesta dell'A.C., fornire apposita documentazione.

Art. 7 Prescrizioni

Il personale dell'Ente addetto all'assistenza degli ospiti ed alla manipolazione-preparazione del cibo deve essere munito di apposito libretto sanitario rilasciato dall'autorità competente, tenuto in regola con le vigenti disposizioni.

L'Ente ha l'obbligo di istituire e tenere aggiornato il registro delle presenze giornaliere degli ospiti, che a richiesta deve essere esibito ai funzionari dell'A.C..

Detto registro non può essere sostituito dal registro di pubblica sicurezza ove richiesto ai sensi degli artt.109 e 193 del T.U.P.S..

Art. 8
Limiti capacità ricettiva

La presenza di anziani non autosufficienti nelle strutture autorizzate quali "case di riposo" non può eccedere di norma il 20% della capacità ricettiva complessiva. A tale prescrizione si può derogare su specifica autorizzazione dell'A.C. solo nei confronti di ospiti che hanno perduto la propria autonomia in costanza di ricovero all'interno della medesima struttura.

Art. 9
Fruizione del servizio pubblico

I soggetti ospiti hanno diritto ad usufruire delle ulteriori prestazioni di diversa natura previste dalla legislazione vigente, non comprese tra quelle erogate all'interno della struttura e che non siano con le stesse incompatibili. L'A.C. si impegna a seguire gli ospiti a mezzo del proprio personale, anche avvalendosi della collaborazione degli operatori dell'ente.

Art. 10
Assenza per ricovero in ospedale

Ove per esigenze di specifico trattamento sanitario l'ospite dovesse essere ricoverato in presidio ospedaliero, l'Ente s'impegna a darne tempestiva comunicazione all'A.C. entro tre giorni dal ricovero. L'Ente dovrà mantenere i rapporti con l'ammalato durante il ricovero ospedaliero.

Al medesimo soggetto dovrà garantirsi durante la degenza il posto letto all'interno della struttura al suo rientro. E' facoltà dell'A.C., trascorsi 30 giorni dalla data del ricovero ospedaliero, acquisire elementi di conoscenza e valutazione sul caso, per disporre l'eventuale revoca dell'autorizzazione al ricovero in istituto.

Art. 11
Volontariato

L'Ente nello svolgimento delle attività può avvalersi di obiettori di coscienza e di volontari, a supporto dell'attività assistenziale. L'Ente risponde a tutti gli effetti dell'opera prestata da volontari ed obiettori di coscienza assicurando detti operatori contro gli infortuni e le malattie connesse allo svolgimento dell'attività stessa nonché per la responsabilità civile verso terzi, oltre al rimborso delle spese da questi effettivamente sostenute, senza l'assunzione di alcuna forma di rapporto contrattuale di tipo professionale nei confronti dell'A.C. e senza la corresponsione di alcun compenso. I volontari ed obiettori di coscienza non possono tuttavia essere impiegati in via sostitutiva rispetto ai parametri d'impiego degli operatori previsti dallo standard convenzionato. La presenza di volontari ed obiettori all'interno della struttura deve quindi essere complementare, gratuita e professionalmente qualificata. Le prestazioni dei volontari e degli obiettori non concorrono alla determinazione del costo del servizio ad eccezione degli oneri sopra riportati ed appositamente documentati per i quali l'Ente può chiedere il rimborso in aggiunta alle rette come appresso determinate, purchè preventivamente autorizzato dall'A.C..

Art. 12
Partecipazione dell'utenza

L'A.C. promuove ogni sei mesi, anche attraverso il proprio servizio sociale, incontri con l'Ente gestore e i soggetti ospiti ed i loro familiari, allo scopo di individuare l'emergere di nuovi bisogni, le modifiche da apportare al servizio prestato, da sottoporre all'esame della commissione consultiva anziani.

L'A.C. indice inoltre riunioni operative con i coordinatori degli enti convenzionali e rappresentanti locali delle associazioni cui gli stessi aderiscono.

Art. 13
Corrispettivo del servizio

L'A.C. corrisponderà all'Ente per ciascun assistito la retta giornaliera a carico di questo Comune, da determinarsi con successiva determina dirigenziale in rapporto agli utenti che individuati nelle modalità previste all'art. 1 anche con riguardo all'articolazione della retta delle spese per vitto ed oneri generali. La rimanente quota giornaliera, da determinarsi con la stessa determina dirigenziale di settore, dovrà essere pagata dall'assistito o dagli obbligati per legge direttamente alla Casa di Riposo "S.Vincenzo De Paoli"

Per le giornate di assenza, l'Ente è obbligato, a partire dal terzo giorno consecutivo, ad informare l'A.C. e a detrarre dalla relativa contabilità la quota giornaliera relativa al vitto di € 6,70 dal quarto giorno.

Art. 14
Rimborsi

Le contabilità dovranno essere inoltrate all'A.C. chiaramente leggibili e corredate da fotocopie conformi ai registri di presenza relativi al periodo di riferimento.

Sui prospetti contabili, corredate da fattura ove l'Ente sia tenuto e debitamente firmati dal legale rappresentante, debbono essere riportati i nominativi degli assistiti con l'indicazione delle presenze, delle assenze, delle rette giornaliere di competenza e del corrispettivo maturato.

Le contabilità così presentate verranno riscontrate dagli uffici dell'A.C.; ove dovessero emergere errori o difformità, questa, entro 15 giorni trasmette gli opportuni rilievi all'Ente, il quale invierà una nuova nota di contabilità entro ulteriori 15 giorni.

Alla liquidazione si provvede entro giorni 30 dalla presentazione dei rendiconti già riscontrati dall'A.C., sulla base dei prospetti contabili riconosciuti regolari.

Trascorso infruttuosamente il termine sopra riportato, compete all'Ente la liquidazione degli interessi legali sulla somma spettante per il periodo di ritardo nella misura del prime rate maggiorato di 1 punto.

I prospetti contabili possono pervenire all'A.C. a mezzo lettera raccomandata o presentati direttamente all'ufficio competente, che ne dovrà attestare la presentazione rilasciando formale ricevuta.

Art. 15
Corrispettivi per ricoveri diurni

Per eventuali ricoveri a carattere temporaneo e diurno disposti dall'A.C. in favore di anziani bisognosi di aiuto per inidoneità contingente della famiglia all'assistenza, la retta giornaliera viene determinata in misura pari al 60% di quella fissata per il ricovero a tempo pieno.

Art. 16
Durata della convenzione

La presente convenzione ha la durata di anni uno a decorrere dal 01/01/2018 al 31/12/2018.

E' escluso il rinnovo tacito.

L'A.C. può, con deliberazione motivata, entro i tre mesi precedenti la sua scadenza, disporre il rinnovo della presente convenzione ove sussistano ragioni di opportunità e di pubblico interesse, con l'obbligo di darne nei medesimi termini comunicazione all'Ente e di acquisirne formale accettazione.

Art 17
Integrazione retta giornaliera

Per gli ospiti bisognosi di trattamento assistenziale differenziato per una condizione di non autosufficienza non inferiore al 74% debitamente accertata e documentata dall'autorità sanitaria l'A.C. Deve corrispondere una integrazione della retta giornaliera, come prima determinata all'articolo 14 entro il limite massimo del 100%, proporzionalmente al grado di non autosufficienza ai sensi dell'articolo 17 L.R. n. 87/81.

Detta integrazione, ai sensi delle vigenti disposizioni, corrispondente alla quota sanitaria della retta giornaliera, graverà sul Fondo sanitario nazionale nei cui confronti l'A.C. Provvederà ad esercitare azione di rivalsa.

Art. 18
Recesso della convenzione

L'A.C. si riserva il diritto di accertare a mezzo dei propri uffici gli adempimenti di cui agli articoli precedenti. Nel caso di accertate gravi inadempienze alla presente convenzione da parte di uno dei contraenti, la parte lesa può contestare per iscritto le inadempienze della controparte.

Trascorsi 15 giorni dalla contestazione senza che la parte inadempiente provveda a sanare o rimuovere le inosservanze, la parte lesa ha facoltà di recesso. Se la parte inadempiente è l'Ente, l'A.C. ha diritto di sospendere la liquidazione dei compensi pattuiti sino a definizione della controversia.

Art. 19
Clausola arbitrale

Il giudizio su eventuali controversie in merito all'applicazione della presente convenzione è affidato ad un collegio arbitrale composto da un rappresentante del Comune, un rappresentante dell'Ente e da un Presidente scelto dalle parti tra pubblici funzionari in servizio o in quiescenza esperti del settore.

Art. 20
Validità convenzione

La validità della presente convenzione resta subordinata per l'A.C. all'esecutività dell'apposito atto deliberativo e per l'Ente sin dalla sua sottoscrizione. Rimane l'obbligo per l'Ente convenzionato di produrre, all'atto della sottoscrizione:

- La certificazione di cui alle leggi nn.1423/56, 575/75, 936/82 e successive disposizioni ed integrazioni relative al legale rappresentante ed ai componenti il Consiglio di amministrazione;
- Il decreto assessoriale di iscrizione all'albo regionale sez. anziani tip. casa di riposo in applicazione dell'art.26, legge regionale m.22/86;
- L'elenco nominativo degli operatori utilizzati con il relativo titolo di studio.

Art. 21
Rinvio

Per quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alle norme del C.C..

Art. 22
Registrazione convenzione

Le tasse di bollo e di registro sono a carico dell'Ente gestore, se dovute.

Art. 23
Foro competente

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è quello di Catania



COMUNE DI BRONTE

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

IL SINDACO
CALANNA GRAZIANO



IL VICE SEGRETARIO
SAPIA MARIA TERESA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale, su conforme attestazione del Messo Comunale,

CERTIFICA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L. R. 3.12.1991 n. 44, è stata affissa all'Albo Pretorio Comunale On Line per 15 giorni consecutivi dal 28-12-2017 al 12-01-2018 senza opposizioni o reclami.

Bronte,

IL CAPO DELLA I AREA
AFFARI GENERALI

ATTESTAZIONE DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale visti gli atti d'ufficio,

ATTESTA

Che la presente deliberazione, in applicazione della L.R. 03.12.1991 n. 44 e successive modifiche ed integrazioni, è divenuta esecutiva il: 27-12-2017

- Perché è stata dichiarata immediatamente eseguibile (art. 12 comma 2, L.R. n. 44/91);
 Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (art.12 comma 1, L.R. n.44/91);

Bronte li 27-12-2017



IL SEGRETARIO GENERALE

DELIBERA DI GIUNTA N. 142 del 27-12-2017